

SCUOLA E LAVORO

s.n.a.o.s. s.s.s. aderenti alla F.I.S.

SINDACATO

Aspettando il NUOVO

Le elezioni amministrative testè concluse hanno ancora una volta dimostrato come gli eventi mutano con una rapidità straordinaria, disegnando scenari politicamente nuovi non appena il corpo elettorale ha l'occasione di esprimersi al di fuori degli schemi consolidati.

Non da oggi affermiamo — e i fatti ci stanno dando ragione — che anche il nostro era un paese a sovranità limitata (come gli Stati dell'est) e che, cessata la logica della contrapposizione dei blocchi, ognuno avrebbe dovuto fare i conti con il proprio passato e quindi ritrovare la propria identità. E' quello che in Italia sta avvenendo con l'acquisizione di una cultura politica nuova che aggrega su fatti concreti, specifici e che alla vecchia logica discriminante del colore politico (bianco, rosso, nero) oppone la novità del "chi si è e cosa si vuol fare". Novelli a Torino ha perso non perchè fosse meno capace di Castellani, ma perchè rappresentava il passato dal quale la gente vuole affrancarsi in fretta, pronta a premiare chi si muove in una direzione nuova.

Alla logica delle scelte basate sulle parole, l'elettorato contrappone le scelte sui fatti ed è questa concretezza, a nostro avviso la nuova unità di misura.

Quando questo giornale sarà in tipografia, la C.I.S.L. starà celebrando

il proprio Congresso nazionale alla vigilia di un accordo importantissimo sul costo del lavoro. Sarà questo il banco di prova della volontà e della capacità del sindacato di rinnovarsi. E' evidente che al mutato scenario partitico dovrà corrispondere un'identità nuova del sindacato che sulla base di un'attenzione politica nuova deve riaggregare le forze del lavoro più sensibili, che da qualche anno gli avevano voltato le spalle.

Il nostro augurio è che il Sindacato — prima che sia troppo tardi — sappia all'esterno tornare ad essere controparte e all'interno liberarsi delle logiche totalitarie e spartitorie per ricercare un'unità del mondo del lavoro fin troppo compromessa in questi ultimi anni.

Saprà il sindacato rinnovarsi prima che il ciclone politico che sta sconvolgendo il sistema rappresentativo articolato in funzione dei partiti faccia altrettanto col sistema sindacale?

La nostra speranza è che questo avvenga al più presto. Così da poter anche nel mondo del lavoro realizzare quelle novità che permettano al sindacato di essere finalmente rappresentativo degli interessi di tutti e ricevere così un'investitura — di autentica democrazia — che per molti anni è mancata.

Agostino Scaramuzzino

Anno scolastico '92/'93

Fondo di incentivazione

Il parte

CAPO III

PERSONALE DOCENTE COLLABORATORE DEL CAPO DI ISTITUTO

Art. 6

Al personale docente che espleti la funzione di vicario del capo di istituto, di addetto alla vigilanza di sezione staccata o di direttore di scuola coordinata, viene corrisposto un compenso di lire 165.000, per la funzione.

2. Al personale docente cui siano affidati compiti di coordinamento (c. d. fiduciario) della succursale o del plesso, escluso il plesso sede di servizio del docente vicario, viene corrisposto un compenso di lire 55.000, per la funzione.

1. analogo compenso di lire 55.000 viene corrisposto, sempre per la funzione, al personale educativo nominato coordinatore del convitto annesso.

4. Per compensare l'attività di collaborazione e coordinamento organizzativo dell'attività scolastica, viene ripartita tra il personale indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo e tra l'altro personale docente, anche non eletto tra i collaboratori, cui sia affidato il compito di coordinamento organizzativo dell'attività scolastica in relazione a sedi (sede centrale, sedi coordinate, sezioni staccate, plessi, succursali), turni (doppi turni, corsi serali per lavoratori, rientri pomeridiani, ecc.) o periodi della settimana, una somma ulteriore pari a lire 11.000 per ciascuna unità di personale docente o educativo statale risultante dall'organico di fatto della istituzione scolastica. Tale ripartizione va effettuata in proporzione alle classi ed ai giorni di affidamento, nella settimana, dei compiti indicati.

5. Nell'ipotesi in cui il docente vicario o altro collaboratore fruisca dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento, il compenso spettante all'interessato, determinato secondo i parametri sopra indicati, viene ridotto di L. 110.000 per il docente esonerato e di L. 55.000.

CAPO IV

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Attività di aggiornamento

Art. 7

1. L'accesso al fondo è stabilito per la partecipazione di tale personale, in qualità di discente, a corsi di aggiornamento gestiti dalle università, dalla amministrazione o, per suo conto, da enti o associazioni convenzionati con le università o autorizzati dal Ministero secondo le

disposizioni impartite con circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 137 del 18 maggio 1990, dagli I.R.R.S.A.E., direttamente dalle scuole ovvero da imprese o ditte fornitrici, su richiesta delle scuole, esclusivamente in relazione all'introduzione di nuove tecnologie o supporti didattici.

2. L'accesso al fondo di incentivazione per l'attività di aggiornamento è condizionato alla consistenza dello stesso. A tal fine, quindi, il collegio dei docenti ed il collegio del personale educativo indicano un ordine di priorità delle attività di aggiornamento, tenendo presente che le attività promosse dall'Amministrazione o decise dal collegio devono comunque precedere nell'ordine delle priorità l'aggiornamento effettuato in base a scelte individuali ai sensi del primo comma dell'articolo 26 D.P.R. n. 399/1988.

3. Le priorità indicate valgono soltanto ai fini dell'accesso al fondo e vengono prese in considerazione solo nel caso in cui le risorse del fondo destinate all'aggiornamento siano insufficienti rispetto alle attività svolte o da svolgere; in ogni caso deve comunque essere fatto sempre salvo il diritto di accesso al fondo per la partecipazione ai piani nazionali di aggiornamento.

4. La partecipazione ai corsi di aggiornamento le ore effettuate devono essere documentate mediante certificazione, in caso di corsi esterni alla scuola o mediante dichiarazione del capo di istituto, per i corsi gestiti direttamente dalla scuola.

Art. 8

1. Ai sensi del D.P.R. n. 417/1974 e dell'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988, l'aggiornamento rappresenta per il personale docente ed educativo un diritto dovere. Al fine di riconoscere lo svolgimento di tale attività, vengono stabiliti i seguenti compensi articolati per fasce orarie:

Ore di aggiornamento e compenso:

da 8 a 12 ore: L. 88.000;
da 13 a 20 ore: L. 176.000;
da 21 a 30 ore: L. 264.000;
da 31 a 40 ore: L. 352.000;
da 41 a 50 ore: L. 440.000;
oltre 50 ore: L. 528.000.

2. Le ore di aggiornamento effettuate in condizioni di esonero dal servizio o nell'ambito delle 40 ore previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988 sono computate, per l'individuazione delle fasce orarie, nella misura del 40 per cento. A tal fine la frazione di ora superiore a 30

minuti si arrotonda ad ora intera, mentre la frazione di ora pari o inferiore a 30 minuti si trascura.

Art. 9

Attività aggiuntiva di insegnamento

1. Per l'attività di insegnamento prestata dal personale docente in eccedenza agli obblighi di insegnamento in corsi di recupero e soste-

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 ul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

gno o in altra attività di insegnamento extracurricolare è previsto un compenso di L. 286.000 per ogni gruppo di 10 ore prestato nelle attività di cui sopra. L'eventuale frazione finale inferiore a 10 ore si trascura.

2. L'importo di cui al comma precedente viene ridotto a L. 143.000 nel caso in cui per le ore di insegnamento prestate nei corsi stessi sia prevista l'erogazione del compenso per ore eccedenti.

3. Per le attività di cui al precedente comma 1, per le quali sia previsto un compenso attraverso convenzioni con enti terzi, non assoggettate alla normativa del contratto scuola, non spetta alcun compenso a carico del fondo di incentivazione.

4. Al personale docente di scuola materna impegnato su sezioni con orario di funzionamento superiore a 40 ore settimanali, che in base alla programmazione del collegio dei docenti ed alla disponibilità di risorse prestanti attività di insegnamento aggiuntivo al fine di adeguare l'orario di insegnamento

(continua in seconda pagina)

COMPENSO

(dalla prima pagina)

alle esigenze del servizio, viene corrisposto un compenso di lire 143.000 per ogni gruppo di 10 ore prestato nelle attività in questione fino ad un massimo di 50 ore nell'anno scolastico. L'eventuale frazione finale inferiore a 10 ore si trascura.

5. Il compenso di cui al precedente comma 4 viene corrisposto al personale di cui al comma stesso impegnato su sezioni con orario di funzionamento superiore alle 15 ore settimanali.

Art. 10

Disponibilità ad effettuare supplenze

1. Per la disponibilità a sostituire i colleghi assenti per brevi periodi nell'a. s. 1992/93 vengono stabiliti i seguenti compensi:

a) ai docenti che manifestino la propria disponibilità ad effettuare almeno due ore settimanali di supplenza in ore da loro stessi indicate L. 80.000;

b) ai docenti che manifestino la propria disponibilità ad effettuare supplenze per più di un'ora settimanale, di cui una ricadente nella prima ora del turno di lezione degli alunni, secondo un preciso quadro orario riferito alle esigenze delle sostituzioni L. 160.000.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 è applicabile anche al personale insegnante di scuola elementare che dichiara la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti a norma della circolare telegrafica n. 321 del 20 novembre 1990.

3. La disponibilità postula la presenza a scuola del docente all'inizio dell'ora per la quale sia stata dichiarata. Tuttavia, ove venga meno l'esigenza della sostituzione il docente è libero da ogni impegno di servizio.

4. La dichiarazione di disponibilità non produce effetti economici ai fini del fondo di incentivazione nei casi in cui, con delibera adottata dal collegio dei docenti, sia accertato che stante il numero dei docenti tenuti al completamento dell'orario d'obbligo o a disposizione non vi è necessità per la scuola di ricorrere, nell'anno, all'opera dei docenti che si dichiarino disponibili alla sostituzione dei colleghi assenti.

Art. 11

Attività connesse con il funzionamento della scuola e di rapporti con enti e istituzioni esterne.

1. L'accesso al fondo è riservato a quei docenti che in aggiunta all'orario obbligatorio di servizio prestino la propria opera in attività volte a migliorare il funzionamento dell'istituzione scolastica, quali quelle di biblioteca, di laboratorio, di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze, di organizzazione di gite scolastiche ed attività extra-scolastiche, di organizzazione di attività di cineforum, di partecipazione ad attività teatrali e di contatti con il mondo del lavoro, ovvero siano incaricati di intrattenere rapporti con enti e soggetti giuridici esterni alla scuola, come UU.SS.LL., enti locali, altre scuole, ecc.

2. All'atto dell'affidamento di dette attività vanno indicate le modalità per la loro prestazione e la presumibile durata. Per il loro svolgimento si stabiliscono i seguenti compensi per fasce orarie.

programmazione e verifica, ha diritto al fondo di incentivazione secondo le medesime modalità, fasce orarie e compensi indicati nel precedente articolo 11. A titolo esemplificativo tali maggiori impegni possono essere determinati dalla partecipazione ad attività di progettazione e verifica derivanti:

— Per tutti o parte dei docenti delle classi coinvolte, dalla presenza di sperimentazioni o innovazioni;

— dalla predisposizione a progetti tesi a prevenire e ridurre i fenomeni di dispersione ed abbandono scolastici;

— dalla partecipazione a progetti tendenti a consentire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, in particolare nei confronti di soggetti e strati sociali ed etnici particolari, compresi i progetti finalizzati alla valorizzazione della cultura e della madrelingua diverse dall'italiana;

— dall'affidamento di compiti preparatori e di coordinamento rispetto a progetti collegiali;

— dalla partecipazione ai gruppi di lavoro previsti dalla C.M. n. 262 del 22 settembre 1988 per la verifica dei piani educativi riabilitativi degli alunni portatori di handicaps delle scuole secondarie di II grado;

— dalla preparazione e l'organizzazione delle attività di scuola-lavoro;

— dallo svolgimento dell'incarico di docente esperto, cosiddetto "tutor", dei docenti neo-nominati, in formazione.

3. Il collegio degli educatori indica gli obiettivi e le iniziative di tipo culturale, ricreativo e sportivo, ed individua il personale cui affidare i compiti di coordinamento e di gestione di tali attività, per le quali viene previsto un compenso forfetario di L. 165.000.

CAPO V PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

Art. 13

Aggiornamento del Personale A.T.A.

1. L'accesso al fondo viene previsto per il personale A.T.A. dello Stato che partecipi ai corsi di aggiornamento gestiti dall'amministrazione o autorizzati dalla medesima, ovvero direttamente dalle scuole o da imprese o ditte fornitrici, su richiesta delle scuole stesse, esclusivamente in relazione all'introduzione di nuove tecnologie o macchinari.

2. L'accesso al fondo è condizionato alla consistenza dello stesso, pertanto l'assemblea del personale A.T.A. indica un ordine di priorità per l'accesso al fondo di

Ore prestate e compenso:

da 10 a 20 ore: L. 165.000;

da 21 a 40 ore: L. 330.000;

da 41 a 60 ore: L. 495.000;

oltre 60 ore: L. 660.000.

Art. 12

Attività di programmazione, progettazione e verifica

1. Tali attività devono essere programmate ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del D.P.R. n. 399/1988.

2. Il personale al quale, in aggiunta alla programmazione ordinaria, venga affidata una attività che, in relazione a particolari situazioni verificatisi durante l'anno scolastico, richieda impegni eccezionali di incentivazione da parte del Personale A.T.A. In tale ordine di priorità le attività promosse dall'Ammini-

strazione o decise dall'assemblea precedono comunque l'aggiornamento effettuato in base ad opzioni individuali.

3. Le priorità indicate valgono solo ai fini dell'accesso al fondo e vengono prese in considerazione solo nel caso in cui le risorse del fondo destinate all'aggiornamento siano inadeguate rispetto alle attività di aggiornamento svolte o da svolgere. In ogni caso deve essere

Ore	Ausiliari	Collaboratori	Coordinatori
da 8 a 12	55.000	66.000	77.000
da 13 a 21	110.000	132.000	154.000
da 21 a 30	165.000	198.000	231.000
da 31 a 40	220.000	264.000	308.000
da 41 a 50	275.000	330.000	385.000
oltre 50	330.000	396.000	462.000

6. Le ore di aggiornamento effettuate in condizione di esonero dal servizio sono computate, per l'individuazione delle fasce orarie, nella misura del 40 per cento. A tal fine la frazione di ora superiore a 30 minuti si arrotonda ad ora intera, mentre la frazione di ora o inferiore a 30 minuti si trascura.

Art. 14

Coordinatori Amministrativi

1. Al personale coordinatore

a) per la dimensione	
Numero unità di personale	Importo spettante per ciascuna unità di personale in organico compresa nella fascia
fino a 35	nessun compenso
da 36 a 70	L. 11.000 x addetto oltre i 35
da 71 a 100	L. 385.000 + L. 5.500 x addetto oltre i 70
da 101 a 200	L. 550.000 + L. 2.750 x addetto oltre i 100
oltre 200	L. 825.000 + L. 1.375 x addetto oltre i 200

b) per la personalità giuridica e l'azienda agraria.		
Numero unità di personale	Importo spettante per ciascuna unità di personale in organico compresa nella fascia	
	Personalità giuridica	Azienda agraria
fino a 25	nessun compenso	
da 26 a 35	L. 176.000	L. 176.000
da 36 a 70	L. 17.000 + L. 8.800 x addetto oltre i 35	L. 220.000
da 71 a 100	L. 484.000 + L. 4.400 x addetto oltre i 70	L. 291.000
da 101 a 200	L. 616.000 + L. 2.200 x addetto oltre 100	L. 368.000
oltre i 200	L. 836.000 + L. 1.100 x addetto oltre i 200	L. 440.000
c) per la dimensione e la complessità		
Numero unità di personale da 51 a 63	L. 309.000	

da liquidare solo nell'ipotesi in cui presso l'istituzione scolastica si svolga una o più delle attività previste dal precedente art. 5 - comma 1.

2. Si fissano, inoltre, i seguenti importi, da attribuire in presenza di un organico di fatto superiore alle 35 unità di personale statale, correlati alle situazioni ed attività appresso indicate:

— per l'esistenza di sezioni di scuola materna statale L. 110.000;

— per la contabilità erariale nelle scuole secondarie di I e II grado ed artistiche prive di personalità giuridica, comprese le scuole annesso L. 110.000;

— per il convitto annesso L. 110.000.

fatto il diritto di accesso al fondo per la partecipazione a piani nazionali e/o provinciali di aggiornamento.

4. La partecipazione ai corsi di aggiornamento e le ore effettuate devono essere documentate mediante certificazione, in caso di corsi esterni alla scuola o mediante dichiarazione del capo d'istituto, per i corsi gestiti direttamente dalla scuola.

Ore	Ausiliari	Collaboratori	Coordinatori
da 8 a 12	55.000	66.000	77.000
da 13 a 21	110.000	132.000	154.000
da 21 a 30	165.000	198.000	231.000
da 31 a 40	220.000	264.000	308.000
da 41 a 50	275.000	330.000	385.000
oltre 50	330.000	396.000	462.000

amministrativo spettano i seguenti importi relativi alla dimensione dell'istituzione scolastica, alla personalità giuridica ed all'esistenza di azienda agraria, articolati per fasce in relazione al numero di unità di personale statale presente nell'organico di fatto dell'istituzione scolastica stessa, con i medesimi criteri di calcolo degli addetti previsti per l'attribuzione dell'indennità di istituto al personale direttivo della scuola:

ca diversa da quella di titolarità, viene corrisposto un compenso di lire 110.000 per ogni mese continuativo di reggenza o frazione superiore a 15 giorni.

5. Qualora le funzioni del coordinatore amministrativo vengano affidate ad un collaboratore amministrativo, a quest'ultimo spetta lo stesso compenso stabilito per il coordinamento reggente.

6. Durante i periodi in cui il compenso è corrisposto al coordinatore reggente o al collaboratore amministrativo esso non spetta al coordinatore amministrativo titolare.

Art. 15

Attività di collaborazione e supporto

1. Al personale A.T.A. spettano i seguenti compensi in relazione all'affidamento ed all'effettivo svolgimento delle sottoelencate attività, da considerare nel numero massimo di due e fermi restando i normali obblighi di servizio:

— al personale ausiliario:

a) per l'assistenza agli alunni con gravi handicaps motori durante il trasferimento dal mezzo di trasporto alla scuola e viceversa, nonché durante l'utilizzo dei servizi igienici: L. 165.000;

b) per l'accompagnamento degli alunni in palestre situate al di fuori degli edifici scolastici in cui si svolgono le altre attività didattiche: L. 110.000;

c) per la qualificata attività di collaborazione con la presidenza e la segreteria, di manutenzione e di ausilio all'attività didattica: L. 110.000; al personale collaboratore amministrativo è attribuito il compenso già indicato al precedente articolo 14 per la sostituzione del coordinatore amministrativo assente;

— al personale collaboratore tecnico: a) per l'affidamento di compiti di coordinamento di più laboratori: L. 132.000;

b) per l'affidamento di compiti di ricognizione e custodia del materiale di laboratorio: L. 132.000.

Art. 16

1. Per la partecipazione a uno o più progetti e attività tendenti a migliorare l'efficienza del servizio, quali:

— progetti riguardanti l'attività formativa della scuola, nei quali il personale A.T.A. sia coinvolto in termini di supporto tecnico ed amministrativo;

— progetti o attività promossi o organizzati dagli organi istituzionali della scuola, ovvero dall'Amministrazione centrale o periferica, che richiedano un maggior impegno del personale A.T.A.;

— progetti che prevedano una maggior durata del servizio per una più ampia fruibilità da parte dell'utenza, con conseguenti turnazioni o flessibilità dell'orario;

— progetti legati allo svolgimento di iniziative tendenti a regolarizzare particolari situazioni amministrative;

sono corrisposti i seguenti compensi:

— per il personale ausiliario e categorie equiparate L. 110.000;

— per il personale collaboratore amministrativo L. 132.000;

— per il personale collaboratore tecnico e categorie equiparate L. 132.000;

— per il personale coordinatore amministrativo L. 154.000.

2. Qualora le attività indicate nel precedente comma 1 richiedano un impegno orario interamente retri-

INCENTIVANTE

buito con il compenso per lavoro straordinario, il compenso previsto al comma stesso non è corrisposto.

Art. 17

Attività volte al miglioramento dei servizi tecnici ed amministrativi

1. Vengono stabiliti i seguenti compensi in relazione all'affidamento ed all'effettivo svolgimento delle sottoelencate attività:

a) nei confronti del personale collaboratore amministrativo, per l'applicazione a computers con compiti di gestione di software che offra una flessibilità d'uso ed una adattabilità tali da consentirne l'utilizzo in situazioni diversificate: L. 154.000;

b) nei confronti del personale collaboratore tecnico, per l'affidamento e l'esecuzione di riparazioni particolari che richiedano comprovate competenze tecniche: L. 154.000.

CAPO VI

DISCIPLINA DI CASI PARTICOLARI

Art. 18

1. In via transitoria ed in attesa di un'apposita, specifica regolamentazione in sede di contratto nazionale relativo al "comparto scuola" vengono fissati i seguenti compensi forfettari:

a) al personale nominato coordinatore provinciale di educazione fisica, semprechè per tale attività non vengano già erogati appositi compensi: L. 220.000.

Tale personale ha inoltre diritto ad accedere ai compensi previsti per il personale docente, con le modalità stabilite nel precedente art. 8;

b) per ciascuna unità di personale delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, impegnato in turni notturni o festivi:

— personale educativo ed assistente: L. 16.000 per turno;

— personale esecutivo: L. 14.000 per turno;

— personale ausiliario: L. 13.000 per turno.

Nel caso di turni notturni e festivi gli importi di cui sopra sono aumentati del 50 per cento;

c) al personale in servizio nelle scuole ladine e slovene:

— personale insegnante di scuola elementare ladina: L. 440.000;

— personale insegnante di scuola elementare slovena: L. 330.000.

Art. 19

1. Al personale della scuola, comandato a seguito di apposite procedure concorsuali presso gli I.R.R.S.A.E. la Biblioteca di Documentazione Pedagogica o il Centro Europeo dell'Educazione di cui al comma 5 dell'art. 9 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, sono erogati i seguenti compensi forfettari la cui misura annua va ripartita per undici mensilità:

a) personale direttivo e docente: L. 500.000;

b) personale coordinatore amministrativo: L. 250.000;

c) personale collaboratore amministrativo e categorie equiparate: L. 180.000;

d) personale ausiliario: L. 150.000.

Art. 20

1. Per il personale previsto nel comma 6 dell'art. 9 del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209, è erogato un

compenso forfettario di L. 75.000 annue da ripartire per undici mesi.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

1. Le misure del compenso incentivante indicate nel presente decreto sono annue lorde. Esse vanno liquidate al personale interessato, escluse quelle che spettano secondo le fasce orarie e qualora non sia diversamente stabilito per le singole fattispecie, in rapporto al servizio effettivamente prestato come segue:

— nei confronti del personale docente, in ragione di 10 mensilità ad anno, riferite al periodo settembre/giugno;

— nei confronti del personale direttivo ed A.T.A., in ragione di undici mensilità ad anno.

La frazione finale di servizio superiore a quindici giorni si considera mese intero.

Art. 22

1. Le somme attribuite alle scuole secondo quanto previsto all'art. 3, comma 5 e quelle assegnate ai provveditori ai sensi dell'art. 3 comma 8 per la parte non impegnata nell'anno scolastico 1992/1993, rimangono rispettivamente a disposizione delle scuole e dei provveditori per il periodo settembre-dicembre 1993 e relativo all'anno scolastico 1993/1994.

Art. 23.

1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione

Il Ministro: Jervolino

DECRETO MINISTERIALE N. 56 DEL 4 MARZO 1993

(Omissis)

Decreta:

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale direttivo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, compreso quello incaricato, contemplato dal D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 ed al personale coordinatore amministrativo statale, di ruolo e non di ruolo.

2. Gli effetti del presente decreto decorrono dal 1 settembre 1992 e si protraggono fino al 31 agosto 1993.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 3

1. L'indennità di istituto è volta a compensare tutte le prestazioni rese dal personale direttivo al di fuori del normale orario di servizio, in connessione con il funzionamento dell'Istituzione scolastica o educativa cui esso è preposto ed in tal senso è sostitutiva del compenso per lavoro straordinario.

Art. 4

1. Al finanziamento dell'anzidetta indennità per l'anno scolastico 1992/93 si provvede: per il periodo settembre-dicembre 1992, mediante l'utilizzazione della residua quota dello stanziamento sul cap. 1037 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1992, pari a lire 1.598.775.440; per il periodo gennaio-agosto 1993, mediante l'utilizzazione dei 2/3 dello stanziamento complessivo iscritto sullo stesso capitolo per l'anno finanziario 1993 pari a lire 9.566.666.000.

Art. 5

1. L'indennità di istituto è attribuita con riferimento al periodo di attività didattica (1 settembre 1992 - 30 giugno 1993) al personale direttivo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, compreso quello incaricato, che nel periodo stesso abbia esercitato l'effettiva direzione dell'istituzione scolastica o educativa cui è preposto, in ragione di 1/10 per ogni mese di servizio o frazione finale superiore a 15 giorni.

2. L'indennità è altresì attribuita, con le stesse modalità di cui al precedente comma ma nella misura del 50 per cento di quella spettante al capo di istituto, al vice rettore di convitto nazionale, alla vice direttrice di educando femminile dello Stato, al vice direttore di scuola speciale statale.

Art. 6.

1. Nel caso in cui il personale direttivo si sia trovato in posizione di stato che non abbia comportato l'effettivo esercizio della funzione direttiva per un periodo superiore a 15 giorni, l'indennità di istituto è attribuita, per lo stesso periodo, al docente vicario che ai sensi della normativa vigente lo abbia sostituito, ovvero al vice rettore di convitto nazionale, alla vice direttrice di educando femminile statale o al vice direttore di scuola speciale statale.

Art. 7

1. Per i circoli didattici affidati in reggenza, l'indennità di istituto è corrisposta nella misura del cinquanta per cento sia al direttore didattico reggente sia al docente vicario dello stesso circolo didattico.

2. Nei periodi indicati nel precedente articolo 6, durante i quali l'indennità non è corrisposta al direttore didattico reggente, essa è corrisposta in misura intera al vicario del circolo didattico affidato in reggenza.

Art. 8

1. In applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 10 aprile 1987 n. 209, l'indennità di istituto viene commisurata ai carichi di lavoro connessi sia con la dimensione sia con la complessità dell'istituzione scolastica cui il personale direttivo è preposto.

2. La dimensione viene valutata, prescindendo dall'ordine scolastico e dalla tipologia, in relazione al numero delle unità di personale statale, docente, educativo ed A.T.A., addetto all'istituzione scolastica, quale risulta dall'organico di fatto e sulla base dei valori economici di cui alla tabella A allegata al presente decreto. A tal fine le unità di personale che prestino servizio in più scuole vanno conteggiate di fatto della sola scuola di titolarità.

3. Negli istituti in cui sia previsto personale A.T.A. dipendente da comuni o province il criterio di cui al comma precedente viene integrato aumentando l'organico di fatto relativo al personale statale, in base alle seguenti percentuali di maggiorazione del numero delle unità di personale statale, sempre con arrotondamento all'unità inferiore:

— istituti nautici: più 35 per cento;

— istituti tecnici commerciali e per geometri: più 30 per cento;

— licei scientifici: più 20 per cento;

— istituti magistrali: più 15 per cento;

— circoli didattici: più 10 per cento.

4. Per le istituzioni scolastiche di cui al comma precedente site nelle regioni Basilicata e Sardegna, il cui personale A.T.A. sia a carico dello Stato, non si applica il correttivo di cui al comma stesso.

5. Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado site nelle province di Trento e Bolzano, il cui personale A.T.A. è a carico delle province medesime la dimensione viene valutata in relazione al numero delle unità di personale docente ed educativo addetto alla istituzione scolastica, quale risulta dall'organico di fatto, maggiorato del 30 per cento.

6. La valutabilità della dimensione è comunquè esclusa per le istituzioni scolastiche con un numero di unità di personale inferiore a 36.

Art. 9

1. Per la valutazione del carico di lavoro connesso con la complessità vengono presi in considerazione il numero delle unità di personale di cui al precedente art. 8 in connessione con i seguenti indicatori di complessità, i cui importi sono individuati nell'acclusa tabella B1:

a) personalità giuridica delle istituzioni scolastiche, considerando detto indicatore anche per i conservatori di musica, le accademie di belle arti, accademie nazionali e gli educandi femminili dello Stato. Gli importi di cui all'acclusa tabella B1 sono ridotti del cinquanta per cento per i convitti e gli educandi che ospitano solo alunni semi-convittori ovvero meno di 25 alunni convittori;

b) esistenza di laboratorio ed officina con reparto di lavorazione, negli istituti tecnici industriali, nautici e aeronautici e negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, alberghieri, per le attività marinare e femminili, nonchè negli istituti d'arte;

c) esistenza di azienda agraria.

2. Vengono inoltre presi in considerazione i seguenti parametri di complessità, il cui valore economico è riportato nella tabella B2 annessa al presente decreto:

a) contabilità erariale, ossia competenza in materia di liquidazione delle retribuzioni del personale nelle scuole secondarie di I e II grado ed artistiche prive di personalità giuridica, comprese le scuole annesse;

b) l'esistenza di scuole annesse ai conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, ai convitti nazionali, agli educandi femminili statali e agli istituti d'arte;

c) l'esistenza di convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;

d) l'attività di vigilanza da parte del direttore didattico su scuole elementari e materne non statali.

3. Il valore economico riportato in tabella B2 relativo alle fattispecie di cui alle precedenti lettere va rapportato alle situazioni effettivamente esistenti presso ciascuna istituzione scolastica.

4. E' comunque da escludere la valutabilità del requisito della complessità nei casi di istituzioni scolastiche di ridotte dimensioni, con un numero di unità di personale inferiore a 26.

Art. 10

1. Nei limiti dello stanziamento annuale indicato al precedente articolo 4, l'importo dell'indennità spettante al personale direttivo di ciascuna istituzione scolastica è determinato secondo i valori risul-

tanti dalle tabelle allegata al presente decreto.

CAPO II

PERSONALE COORDINATORE AMMINISTRATIVO

Art. 11

1. L'indennità di istituto spettante al personale coordinatore amministrativo statale di ruolo e non di ruolo non è sostitutiva del compenso a carico del fondo di incentivazione previsto per l'anno scolastico 1992/93 dall'art. 14, commi da 1 a 4 del decreto ministeriale n. 55 del 4 marzo 1993 relativo al fondo di incentivazione per l'anno scolastico 1992/93, nè del compenso per lavoro straordinario.

Art. 12

1. Al finanziamento dell'anzidetta indennità per l'anno scolastico 1992/93 si provvede: per il periodo settembre/dicembre 1992, mediante l'utilizzazione della residua disponibilità di stanziamento sul cap. 1045 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1992, pari a lire 7.635.000; per il periodo gennaio/agosto 1993, mediante l'utilizzazione di una somma pari ai 2/3 dello stanziamento complessivo iscritto sullo stesso capitolo per l'anno finanziario 1993, pari a lire 1.666.666.000.

Art. 13

1. L'indennità sarà corrisposta al personale di cui sopra, prescindendo dall'ordine scolastico e dalla tipologia della scuola cui tale personale è addetto, in relazione al numero delle unità di personale statale docente, educativo ed A.T.A., compreso lo stesso coordinatore amministrativo, quale risulta dall'organico di fatto determinato secondo i criteri individuati nel precedente articolo 8 e sulla base dei valori economici di cui all'unità tabella C.

Art. 14

1. L'indennità va corrisposta agli aventi diritto per il periodo 1 settembre 1992 - 31 agosto 1993, in ragione di 1/12 per ogni mese o frazione finale di servizio superiore a 15 giorni effettivamente prestato.

Art. 15

1. Nei casi in cui il personale interessato si sia trovato in posizione di stato che non abbia comportato l'effettivo esercizio della funzione per un periodo superiore a 15 giorni, l'indennità compete, per lo stesso periodo, al coordinatore o collaboratore amministrativo che lo abbia sostituito.

2. Tale indennità compete in aggiunta al compenso incentivante di cui all'articolo 14, commi da 5 a 6 del decreto ministeriale n. 55 del 4 marzo 1993 relativo al fondo di incentivazione per l'anno scolastico 1992/93.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

1. Alla determinazione della misura dell'indennità spettante a ciascun capo di istituto provvederanno i competenti uffici scolastici provinciali, dandone poi comunicazione alle istituzioni scolastiche o educative di appartenenza dei singoli interessati, le quali provvederanno alla liquidazione dell'emolumento utilizzando i fondi all'uopo assegnati dai Provveditorati agli Studi,

(continua in quarta pagina)

Incentivazione

(dalla terza pagina)

fondi che dovranno essere introitati nei bilanci delle singole scuole sugli appositi capitoli denominati "indennità di istituto per il personale direttivo".

Art. 17

1. Alla liquidazione dell'indennità di istituto spettante a ciascun coordinatore amministrativo provvederanno le istituzioni scolastiche o educative di appartenenza con i fondi assegnati alle stesse dai rispettivi provveditorati agli studi sugli appositi capitoli denominati "finanziamento per l'indennità di istituto al coordinatore amministrativo".

MISURE DELL'INDENNITA' DI ISTITUTO PER IL PERSONALE DIRETTIVO IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE DELLE UNITA' SCOLASTICHE

A. S. 1992/93

Tabella A

N. degli addetti (1)	IMPORTO
da 0 a 15	nessun compenso
da 16 a 35	lire 20.000, per ogni addetto oltre i 15 (2)
da 36 a 100	lire 700.000, più lire 10.000 per ogni addetto oltre i 70
da 101 a 200	lire 1.000.000, più lire 5.000 per ogni addetto oltre i 100
oltre 200	lire 1.500.000, più lire 2.500 per ogni addetto oltre i 200

(1) Totale delle unità di personale statale docente, educativo ed A.T.A. previste nell'organico di fatto delle singole istituzioni scolastiche, maggiorato secondo il correttivo di cui all'articolo 8 del presente decreto, per le istituzioni scolastiche indicate in tale articolo.

(2) Con un minimo garantito di L. 160.000.

N.B. — Gli importi indicati in tabella sono al lordo delle ritenute contributive a carico del dipendente. Detti importi sono stati già depurati degli oneri contributivi a carico dello Stato.

MISURE DELL'INDENNITA' DI ISTITUTO PER IL PERSONALE DIRETTIVO IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITA' DELLE UNITA' SCOLASTICHE

A. S. 1992/93

Tabella B

N. degli addetti (1)	PERSONALITA' GIURIDICA	LABOR. ED OFFICINE CON REP. LAVORAZ.	A Z I E N D E AGRARIE
da 0 a 25	nessun compenso	nessun compenso	nessun compenso
da 26 a 35	L. 270.000	L. 100.000	L. 200.000
da 36 a 70	L. 270.000 più L. 12.000 per ogni addetto oltre i 35	L. 200.000	L. 300.000
da 71 a 100	L. 690.000 più L. 6.000 per ogni addetto oltre i 70	L. 300.000	L. 400.000
da 101 a 200	L. 870.000 più L. 3.000 per ogni addetto oltre i 100	L. 400.000	L. 500.000
oltre i 200	L. 1.170.000 più L. 1.500 per ogni addetto oltre i 200	L. 500.000	L. 600.000

(1) Totale delle unità di personale statale, docente, educativo ed A.T.A., previsto nell'organico di fatto delle singole istituzioni scolastiche, maggiorato secondo il correttivo percentuale di cui all'art. 8 del presente decreto, per le istituzioni scolastiche indicate in tale articolo.

N.B. — Gli importi indicati nelle tabelle sono al lordo delle ritenute contributive a carico del dipendente. Detti importi sono stati già depurati degli oneri contributivi a carico dello Stato.

MISURE DELL'INDENNITA' DI ISTITUTO PER IL PERSONALE DIRETTIVO IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITA' DELLE UNITA' SCOLASTICHE

A. S. 1992/93

Tabella B2

PARAMETRI (1)	VALORE ECONOMICO	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE
1) contabilità erariale	L. 160.000	misura unica
2) scuole annesse	L. 160.000	per ciascuna scuola
3) convitti annessi	L. 160.000	per ciascun convitto
4) vigilanza su scuole materne ed elementari non statali	L. 15.000	per ciascuna scuola vigilata

(1) sono escluse le istituzioni scolastiche con meno di 26 unità di personale.

N.B. — Gli importi indicati nelle

tabelle sono al lordo delle ritenute contributive a carico del dipendente. Detti importi sono stati già depurati degli oneri contributivi a carico dello Stato.

MISURE DELL'INDENNITA' DI ISTITUTO PER I COORDINATORI AMMINISTRATIVI

A.S. 1992/93

Tabella C

Numero degli addetti (1)	Importo
da 0 a 50	nessun compenso
da 51 a 63	L. 103.000
da 64 a 200	L. 309.000
oltre 200	L. 618.000

(1) Totale delle unità di personale statale docente, educativo ed A.T.A. previste nell'organico di fatto delle singole istituzioni scolastiche, maggiorato secondo il correttivo percentuale di cui all'art. 8 del presente decreto, per le istituzioni scolastiche indicate in tale articolo.

N. B. — Gli importi indicati in tabella sono al lordo delle ritenute contributive a carico del dipendente. Detti importi sono stati già depurati degli oneri contributivi a carico dello Stato.

Il Ministro: Jervolino

Scuola e Lavoro Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino
Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione M. Beatrice - M. D'Ascola - V. De Cimma - A. Di Nicola - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Amministrazione Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purchè sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.

Chiuso in Tipografia il 29/6/1993 - Stampato il 5/7/1993

PENSIONI

COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTO QUARANTENNIO

Circolare n. 154 del 14 maggio 1993: D.L. 19 settembre 1992, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 - Collocamento a riposo al compimento del quarantesimo anno di servizio utile - Arrotondamento della frazione di anno ex art. 40 T.U. n. 1092/1973.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, il telegramma n. 130186 di protocollo del 30 aprile 1993, con il quale, in risposta ad un quesito formulato da un Provveditorato agli Studi, il Ministero del Tesoro — Ragioneria Generale dello Stato —, richiamandosi alla precedente circolare telegrafica n. 104 — prot. n. 200555 — del 21 dicembre 1992, precisa che rientrano nella disciplina dell'art. 1 — comma 2 — lett. f) del D.L. 19 settembre 1992, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 i dipendenti che alla data di cessazione del servizio posseggono un'anzianità di servizio utile al pensionamento non inferiore ad anni 39, mesi 6 e giorni 1, trovando applicazione, in tale ipotesi, la disposizione dell'art. 40 — comma 2 — del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092, che regola l'arrotondamento della frazione di anno dei servizi e periodi computabili in quietanza.

Telex del Ministero del Tesoro - Prot. n. 130186 del 30 aprile 1993

Si fa riferimento at nota n. 7874 datata 31 marzo 1993 con la quale codesto Provveditorato Studi Pescara habet

chiesto chiarimenti scrivente at seguito rilievo formulato da locale Ragioneria Provinciale Stato che habet considerato illegittimo provvedimento collocamento at riposo con contestuale conseguimento trattamento pensionistico relativo at Preside scuola che at data 1 settembre 1993 supererà 39 anni, 6 mesi, 1 giorno di servizio. At avviso citata Ragioneria Provinciale provvedimento contrasta con art. 1 D.L. n. 384/1992 convertito nella Legge n. 438/1992 che differisce, in casi di pensionamento anticipato, corresponsione trattamento pensione at 1 gennaio 1994, in particolare, predetto Ufficio controllo sostiene che, in caso citato et altri similari, trattasi di pensionamenti anticipati non rientranti in previsione contenuta at citato art. 1, comma 2, lettera f) D.L. n. 384/1992 convertito nella legge n. 438/1992 in quanto anzianità contributiva risulta inferiore at 40 anni, riferendosi in proposito at contenuti circolare Ministero Tesoro — Direzione Generale Istituti previdenza n. 13/I.P. in data 23.12.1992. At riguardo premettesi che scrivente con circolare n. 104 prot. 200555 in data 21.12.1992 habet fornito istruzioni per applicazione citata normativa concernente sospensione pensionamenti anticipati al personale statale prevedendo per ipotesi di cui at predetto art. 1, comma 2, lettera f) che at fini individuazione dipendenti con anzianità contri-

butiva non inferiore ai 40 anni sunt da considerare servizi utili et arrotondamenti at sensi art. 40 D.P.R. n. 1092/1973 in relazione at quali viene calcolato trattamento pensionistico. Tale disposizione concernente arrotondamento frazione anno est applicabile at generalità dipendenti con diritto at trattamento quiescenza disciplinato da norme contenute in Testo Unico pensioni approvato con citato D.P.R. n. 1092/1973, con conseguenza che sua mancata applicazione in casi richiamati da ripetuto art. 1, comma 2, lettera f) avrebbe creato disparità trattamento in ambito categoria dipendenti Stato. Osservasi altresì che in normativa pensioni statali non rinviensi termine "anzianità contributiva" bensì dizione "servizi effettivi aut utili at pensione". Autonoma et distinta est, peraltro, normativa applicabile confronti personale iscritto at Casse pensioni amministrate da Direzione Generale Istituti Previdenza destinatario citata circolare n. 13/I.P. in data 23.12.1992. Tale normativa prevede, in particolare legge n. 965/1965, che trattamento pensione est commisurato at determinate percentuali retribuzione che variano in ragione anni et mesi servizio, con conseguenza che anzianità est influente at fini calcolo trattamento pensione stesso. Ciò posto, condidividesi contenuti provvedimento adottato da codesto Provveditorato.